

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 23 MARZO 2012

OGGETTO: DISCIPLINA TRANSITORIA DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LE SOCIETÀ DI CORSE
PER IL MESE DI APRILE 2012.

IL COMMISSARIO

VISTO il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'Unire;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, *"Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*;

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 3400 del 1° agosto 2005 con la quale è stato recepito il documento elaborato da Deloitte Financial Advisory Services s.p.a. per la remunerazione dei servizi resi dalle società ed è stato stabilito di remunerare dal 1° gennaio 2005 i servizi che le società rendono all'Unire secondo i parametri ed i criteri indicati nel citato documento;

PRESO ATTO della determinazione del Segretario Generale n.3890 del 27 gennaio 2006 con la quale è stato recepito in via definitiva il modello allegato alla determinazione n. 3400/2005 e si è deciso di procedere, in sede di definizione dei rapporti contrattuali con le singole società, all'applicazione del suddetto modello;

VISTE le deliberazioni del Commissario Governativo, dott. Francesco Saverio Abate, n. 72 del 10 marzo 2006 e n. 106 del 7 settembre 2006 con le quali sono stati fissati i criteri generali per la classificazione del sistema di riprese televisive delle corse presso gli ippodromi italiani nonché la determinazione del Segretario Generale n. 4074 del 10 marzo 2006 con la quale è stato determinato il corrispettivo per le riprese televisive;

PRESO ATTO altresì che, successivamente all'adozione di tali determinazioni, il Segretario generale ha proceduto alla stipula di contratti con tutte le singole Società di corse;

CONSIDERATO che, al termine di un articolato percorso concertativo, l'ASSI e le società di corse sono addivenute alla sottoscrizione di un accordo-quadro, recepito con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.14 del 29 maggio 2008, nel quale, tra l'altro, è stato stabilito che tutti i contratti sottoscritti con le società scadessero il 31 dicembre 2008;

ATTESO che, con deliberazione del Presidente n.4 del 25 giugno 2008, ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.20 del 27 giugno 2008, sono stati convalidati tutti i provvedimenti annullati dalla Sentenza del Tar Toscana n.2032/2007, ivi comprese le citate determinazioni n. 3400/2005 e 3890/2006;

PRESO ATTO che, successivamente all'anno 2008, i contratti con le società sono stati prorogati, ora trimestralmente, ora mensilmente, con appositi atti sottoscritti per accettazione dalle società sino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO che le risorse per il 2012 sono costituite, oltre che dalla previsione dei proventi da scommesse su base ippica, dal trasferimento dallo Stato drasticamente ridimensionato in soli € 40mln, come da indicazione ricevuta dal Ministero vigilante;

CONSIDERATO che le sopravvenute difficoltà finanziarie del settore non hanno consentito – per il primo trimestre dell'anno in corso - di rinnovare i contratti alle medesime condizioni in vigore sino al 31 dicembre 2011;

VISTA la propria precedente deliberazione n.111 del 22 dicembre 2011 con la quale, nelle more della determinazione del nuovo sistema di remunerazione delle Società di corse, si è deciso di procedere ad una parziale modifica del modello precedentemente in vigore in modo da rendere compatibili le somme che l'Assi versa alle società alle minori disponibilità di bilancio dell'Agenzia;

RITENUTO che, nel primo trimestre dell'anno in corso, la parte normativa dei contratti vigenti sino al 31 dicembre 2011 sottoscritti dalle società, è rimasta immutata e pienamente vigente, mentre è stato modificato soltanto il valore economico del punto del corrispettivo impianti, riducendolo del 50% per tutte le società, lasciando immutata la disciplina vigente sia per il corrispettivo corse (quota interna e quota esterna), sia per il corrispettivo riprese televisive, secondo i valori e le fasce di appartenenza già determinate;

PRESO ATTO che la modificazione introdotta con la deliberazione n.116 del 2011, che ha parzialmente modificato un contratto in essere ancorché in regime di proroga, ha ricevuto l'adesione delle società di corse;

ATTESO che, nella citata delibera n.116 del 22 dicembre 2011, il periodo transitorio era stimato di una durata di tre mesi, necessario per la definizione del nuovo modello basato su un diverso sistema e per la sua entrata in vigore;

PRESO ATTO che il nuovo sistema di remunerazione degli ippodromi, basandosi su una complessa valutazione di una pluralità di aspetti e su un intenso confronto con i rappresentanti con le società di corse sta richiedendo un tempo maggiore di quello stimato;

TENUTO CONTO, in particolare, che il gruppo di esperti nominato per la socializzazione dei criteri posti a base del nuovo sistema di valutazione degli ippodromi secondo il modello AHP sta ultimando i lavori le cui risultanze, previo confronto con le Associazioni rappresentative delle società di corse, saranno oggetto di successiva delibera commissariale nella misura in cui saranno in essa recepite;

PRESO ATTO, altresì, della concorde richiesta espressa nell'incontro del 22 marzo 2012 dai rappresentanti delle suddette Associazioni di addivenire ad una proroga tecnica limitata al mese di aprile;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere ad una proroga dell'efficacia della deliberazione n.116 del 22 dicembre 2011 per il mese di aprile 2012 al fine di completare il percorso teso alla determinazione del nuovo sistema di remunerazione degli ippodromi ed i nuovi rapporti convenzionali, consentendo la prosecuzione dell'attività;

ATTESO che il corrispettivo che verrà erogato alle società nel 2012 sarà successivamente determinato in base ai criteri e parametri previsti dal nuovo sistema, cosicché le somme dovute in base alla disciplina transitoria devono intendersi corrisposte provvisoriamente salvo conguaglio, positivo o negativo, che verrà determinato in base al nuovo sistema di remunerazione;

DELIBERA

Di prorogare, per le ragioni indicate nella parte motiva, l'efficacia della delibera n.116 del 22 dicembre 2012 per il mese di aprile dell'anno in corso.

Pertanto, il valore del punto del corrispettivo impianti previsto dal sistema di remunerazione di cui alla determinazioni n.3400/2005 e 3890/2006, costituente allegato A ai contratti sottoscritti dalle società di corse, è ridotto del 50% per tutte le società di corse.

In base a tale valore del punto verrà erogato il corrispettivo spettante a ciascuna società per aprile 2012.

La remunerazione che verrà erogata alle Società nell'anno corrente sarà successivamente determinata in base ai criteri e parametri previsti dal nuovo sistema, cosicché le somme dovute in base a quanto previsto dal presente provvedimento devono intendersi corrisposte provvisoriamente salvo conguaglio, positivo o negativo, che verrà quantificato in base al nuovo sistema di remunerazione.

La presente deliberazione viene inviata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'approvazione.

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE